

## PROGETTO CONSILIARE IN MATERIA DI DIFESA DI UFFICIO

Un sistema normativo come il nostro che afferma il principio dell'inviolabilità del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione, non può prevederlo e praticarlo solo per la difesa fiduciaria ma deve necessariamente attivarsi per renderlo effettivo anche per la difesa di ufficio che deve essere altrettanto libera e garantita.

Infatti la ratio della legge è improntata in tal senso garantendo, da un lato, l'indipendenza rispetto all'ordine giudiziario e dall'altro fornendo, quantomeno in via ipotetica, quegli strumenti idonei a favorire una difesa effettiva, che non si limiti a consentire semplicemente la celebrazione di un processo, in cui la difesa sia esistita solo formalmente, senza esplicarsi in alcuna attività efficace ed utile all'imputato.

L'Ordine forense, nel rispetto delle sue prerogative e competenze, deve favorire l'applicazione locale di questi principi alimentandoli e fornendogli sostanza, vigilando sull'effettivo grado di indipendenza ed incisività del difensore di ufficio.

Una obiettiva disamina della situazione nei tribunali della capitale non consente un giudizio tranquillizzante in quanto attualmente il difensore di ufficio è sempre meno presente nelle aule di giustizia.

Le cause sono molteplici e vanno dalla evidente difficoltà, nel corso degli ultimi anni, di monitorare ed incidere sulle numerose assenze nelle aule, dal recente tentativo di operare delle modifiche che, pur partendo da lodevoli premesse, non sono state realizzate e colte per una serie di problemi nella fase attuativa.

E' giunto il momento di implementare ciò che rimane ancora di utile del passato, coniugandolo con le nuove esigenze.

Chi frequenta quotidianamente le aule di giustizia capitoline sa, infatti, che il problema principale che asfissa le difese di ufficio è rappresentato dal numero assolutamente fuori controllo degli iscritti che deve essere necessariamente contenuto per recuperare efficienza, tecnicismo e professionalità.

Non servono proclami roboanti o impegnative dichiarazioni di principio.

Occorre, invece, una scelta chiara, coerente e coraggiosa che venga ad articolarsi in tempi sufficientemente rapidi.

Il criterio guida per ridurre l'esorbitante numero, di quasi millecinquecento componenti, ad una cifra più sostenibile, dovrebbe essere il merito ma, come noto la norma non consente una selezione in ingresso.

E' auspicabile, quindi, che il Consiglio, unitamente alle associazioni più rappresentative - tra esse sicuramente la Camera Penale e l'Associazione Nazionale Forense che da tempo hanno avvertito tale necessità - si faccia promotore di una proposta legislativa che consenta di accedere alle difese di ufficio solo ai colleghi preparati, qualificati e motivati.

Nel frattempo, però, l'unico criterio equo ed accettabile per intervenire in materia è quello di premiare la presenza e la reperibilità.

Occorrerà ampliare i monitoraggi sulle presenze dei difensori in aula, partendo dalle reintroduzione obbligatoria del turno di reperibilità mediante registri di presenza presso le sedi di ANF e Camera Penale che servirà, da un lato, a favorire un ordinato svolgimento dei processi e dall'altro ad avere un prezioso riscontro sulla disponibilità dei colleghi.

Il difensore di turno verrà destinato al primo magistrato che ne farà richiesta in quanto ritiene, a seguito di duplice assenza, di revocare il difensore di ufficio originariamente designato e di procedere a nuova nomina in favore del difensore di turno che sarà designato ex art. 97, comma 1°, c.p.p.

Il ricorso alle sostituzioni ex art. 97, IV comma, c.p.p., costituirà solo una ipotesi strettamente residuale, ove si registri la prima assenza del difensore di ufficio o l'assenza del difensore di fiducia.

Ciò in considerazione del fatto che il sistema delle sostituzioni attualmente vigente determina, con riferimento ai processi che necessitano di più udienze, una pluralità di sostituti, con l'effetto di frazionare l'attività difensiva tra soggetti nominati di volta in volta ed ignari del processo

Una volta esperita la propria attività defensionale presso il magistrato richiedente il difensore tornerà nelle sedi sopramenzionate per fornire la propria disponibilità per altri, eventuali, incarichi.

Stante la delicatezza dell'incarico il difensore di turno reperibilità potrà essere sostituito solo da un difensore iscritto nelle liste delle difese di ufficio.

Altra novità del progetto consisterà nel monitorare, finalmente, attraverso un apposito modulo messo a disposizione dall'Ordine, la reale presenza dei difensori in udienza, mediante l'annotazione, che con la collaborazione dei magistrati farà il cancelliere, di ogni assenza non giustificata e che ogni settimana verranno raccolte dall'Associazione Nazionale Forense e dalla Camera Penale per poi essere trasmesse all'Ordine per le opportune valutazioni.

L'assenza, qualora a giudizio del magistrato non abbia creato particolari problemi, non darà luogo ad apertura automatica di una pratica presso l'Ordine, con possibili strascichi disciplinari ma servirà solo ed esclusivamente per annotare le assenze di ogni difensore che compiute due in un anno – in tale somma verranno comprese anche le assenze del turno reperibilità – verrà sospeso dalle liste per sei mesi.

Il difensore assente potrà addurre solo gravissimi motivi a sua giustificazione, legati al caso fortuito o a forza maggiore, in quanto le assenze avrebbero dovuto essere tempestivamente comunicate al giudice e non successivamente all'Ordine.

A tale proposito, per garantire una tempestiva conoscenza del proprio turno ed una efficace organizzazione, l'Ordine avviserà ogni collega interessato, dei giorni in cui sarà impegnato. Una comunicazione verrà inviata tramite posta elettronica ordinaria e comunque gli elenchi saranno consultabili sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

A garanzia di una migliore e sempre più efficace difesa di ufficio l'Ordine di Roma si farà promotore, con i magistrati, di una campagna di sensibilizzazione per la concessione al difensore richiedente, solo ove la difficoltà della causa lo preveda, di un adeguato termine a difesa, per addivenire ad una sentenza frutto di un contraddittorio effettivo e non solo apparente.

Particolare serietà ed attenzione, analogamente a quella intrapresa negli ultimi anni, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma dovrà rivolgere anche al Corso per abilitare i nuovi difensori di ufficio, il cui apprendimento verrà testato con prove scritte e colloqui orali nel corso del lungo percorso formativo che avrà un taglio essenzialmente pratico con lezioni di elevato livello.

La Commissione per le difese di ufficio organizzerà un servizio di assistenza mediante dei tutors che guideranno i colleghi loro affidati durante il corso ma che potranno rimanere, come eventuali punti di riferimento, anche una volta che si prospettassero le prime difficoltà, per i neofiti difensori di ufficio, nelle aule giudiziarie.

Per migliorare la qualità e per affinare il tecnicismo dei difensori già iscritti la suddetta Commissione elaborerà, d'intesa con le associazioni forensi più rappresentative, una serie di incontri – studio anche in ambito deontologico.

Tale progetto complessivo, ambizioso e fortemente innovativo si fonda sulla previa concertazione e successiva collaborazione con la magistratura, in particolare con la Presidenza del Tribunale, delle varie sezioni e dell'Osservatorio ma soprattutto sullo spirito di colleganza che gli avvocati saranno in grado di sviluppare tra di loro.

Il difensore di ufficio, grazie soprattutto al suo rinnovato impegno, dovrà rappresentare un riferimento importante all'interno della comunità forense che, in forza dello spirito sopra accennato, vero valore aggiunto della nostra professione rispetto a tutte le altre, dovrà facilitare la sua delicata attività.

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati spetterà il compito di eliminare le criticità che impediscono o penalizzano tale pieno esercizio difensivo in favore di ogni cittadino, soprattutto il meno abbiente, creando le migliori condizioni organizzative per un valido percorso defensionale, non dimenticando che anche sull'efficienza e sull'indipendenza del difensore di ufficio si misura il grado di civiltà giuridica di un popolo.